

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A SESSANTAQUATTRO POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI (INDETTO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 101 DEL 27 GIUGNO 2019 E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4° SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI - N. 57 DEL 19 LUGLIO 2019).**

**TRACCE DELLE PROVE SCRITTE 5-8 ottobre 2021**

**MATERIA: DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE, CON RIFERIMENTI AL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

Prova del 5 ottobre 2021

A) Correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto contrattuale e nella fase dell'azione giudiziale (Estratta)

B) Responsabilità civile e danni punitivi

C) La tutela risarcitoria per lesione della libertà negoziale tra regole di validità e regole di responsabilità

**MATERIA: DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO**

Prova del 6 ottobre 2021

B) La disapplicazione del provvedimento nel giudizio amministrativo (Estratta)

A) Legge-provvedimento, riserva di amministrazione e tutela delle situazioni giuridiche soggettive

C) Poteri regolatori e sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale

## **MATERIA: PROVA PRATICA CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI UNA SENTENZA O DI UN PARERE AFFERENTE ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

Prova del 7 ottobre 2021

B) Con atto di citazione depositato il 15 gennaio 2019, la Procura regionale ha evocato in giudizio il sig. Caio, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 100.000,00, oltre accessori, in favore della Regione Y.

L'Ufficio requirente esponeva sulla base di una informativa ricevuta dalla Guardia di Finanza, che la suddetta ditta aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento pubblico per pari importo nell'ambito del POR regionale 2003-2006 sui fondi destinati al sostegno dell'imprenditoria privata nel settore manifatturiero.

Secondo la prospettazione accusatoria, il finanziamento sarebbe stato, invece, impiegato per intraprendere un'attività nel settore informatico, precisamente per avviare una società di consulenza e sviluppo *software*, così sviandolo dall'obiettivo originario per il quale era stato concesso, atteso che tra le prescrizioni del disciplinare di concessione vi era anche il divieto di modificare la destinazione dell'attività finanziata prima di cinque anni dall'ottenimento dei fondi.

In base ai fatti descritti, la Procura contabile contestava al beneficiario l'indebita percezione di fondi pubblici e il conseguente danno, cagionato con dolo, per un pari importo pari al finanziamento che gli era stato concesso.

A seguito delle segnalazioni della Guardia di Finanza, la Regione aveva nel frattempo revocato il contributo, erogato il 30 luglio 2013 ma non restituito.

La Guardia di Finanza dava altresì conto che per gli stessi fatti era stata esercitata azione penale per il reato di cui all'art. 640 bis, all'esito della quale, in data 15 aprile 2014, era stato disposto il rinvio a giudizio dell'imprenditore.

Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio il sig. Caio per eccepire e chiedere in via preliminare:

- a) il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per carenza del rapporto di servizio tra l'ente danneggiato e il convenuto;
- b) la sospensione del processo contabile, in attesa della definizione del giudizio penale, stante l'identità dei fatti oggetto di causa;
- c) la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito, ritenendo che il quinquennio di legge fosse decorso dal 13 gennaio 2010, data di presentazione della domanda di finanziamento, per cui, in assenza di altri atti interruttivi, l'invito a dedurre notificato il 20 giugno 2016 sarebbe intervenuto oltre il termine prescrizionale;
- d) il difetto di certezza, concretezza e attualità del danno, stante l'intervenuta revoca del contributo da parte della Regione erogante.

Nel merito, la difesa contestava l'indebito utilizzo di fondi, giacché la sovvenzione sarebbe stata comunque impiegata nel contesto dell'obiettivo primario, posto che la finalità per la

quale era stato presentato il programma d'investimento, sebbene effettivamente diversa da quella attuata, era comunque espressione di una iniziativa economica a carattere imprenditoriale.

D'altra parte, l'attività originariamente finanziata stava subendo gli effetti di una congiuntura negativa, sicché non vi sarebbe stata malafede nell'indirizzare l'attività verso un altro e più redditizio settore d'impresa.

In sintesi, non vi sarebbe stato alcuno sviamento, trattandosi di somme comunque effettivamente utilizzate.

In ragione di ciò chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda erariale; in via subordinata domandava una più favorevole quantificazione del danno alla luce dei vantaggi che sarebbero derivati dalla condotta contestata e sull'eventuale danno addebitabile invocava l'esercizio del potere riduttivo.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre. (Estratta)

A) Il sig. Caio citava in giudizio il Comune X, lamentando un danno di 50 mila euro a un immobile di sua proprietà in conseguenza del cedimento della confinante strada comunale.

Il giudice civile, accertato che l'ente non aveva provveduto ai lavori di consolidamento del sedime stradale nonostante fossero da tempo necessari, con sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva accoglieva la domanda del privato e, per l'effetto, condannava l'ente locale al risarcimento di euro 50.000,00, oltre accessori, che venivano pagati con mandato del 20 marzo 2016.

Acquisita notizia dei fatti ed espletata attività istruttoria, il Procuratore regionale riteneva che il pagamento disposto in favore del sig. Caio fosse causa di danno erariale riconducibile all'inerzia degli organi comunali rispetto alla necessità di un intervento di stabilizzazione della strada, reso ancor più urgente dalle copiose precipitazioni che si erano registrate in quel periodo.

Conseguentemente notificava in data 17 marzo 2020 invito a dedurre al sindaco, ai componenti la Giunta comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico.

Valutate le controdeduzioni degli invitati, il Procuratore regionale depositava in data 30 marzo 2021 atto di citazione a carico del sindaco, dell'assessore ai LLPP e del dirigente tecnico, ritenendoli responsabili, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di una condotta omissiva gravemente colposa e del conseguente danno indiretto subito dal Comune, da addebitarsi nella misura del 40% a carico del capo dell'amministrazione e del 30% sia per l'assessore delegato ai LL.PP che per il responsabile U.T.

I convenuti si costituivano in giudizio con analoghe difese:

- a) nullità della domanda per mancata corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e l'atto di citazione;
- b) nullità della domanda per genericità e indeterminatezza riguardo agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa;
- c) prescrizione del credito erariale;

- d) insussistenza del danno, in quanto la sentenza risarcitoria emessa dal tribunale era stata ritualmente impugnata e la Corte d'appello non si era ancora pronunciata al momento della citazione;

Il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici inoltre deducevano: a) il difetto di legittimazione passiva, giacché in base al principio della separazione di competenze da tempo invalso nella pubblica amministrazione, la responsabilità sarebbe stata eventualmente ascrivibile al solo dirigente tecnico; b) nel merito, l'insussistenza di qualsiasi profilo di colpa grave, stante la continua attività di monitoraggio e controllo svolta sull'operato degli uffici comunali e dell'ufficio tecnico in particolare.

Entrambi chiedevano di essere mandati esenti dall'addebito; in subordine, chiedevano un differente riparto di responsabilità previo esercizio del potere riduttivo.

Il dirigente tecnico, premesso che con numerose note agli atti aveva portato a conoscenza del sindaco e dell'assessore LLPP la necessità di intervenire per il rifacimento del fondo stradale lungo il tratto crollato, escludeva qualsiasi responsabilità nella causazione del danno, in quanto lo stanziamento di bilancio assegnato alla risorsa di sua competenza non gli avrebbe consentito comunque di adottare una determina per il completo rifacimento del sedime stradale, né tampoco aveva ricevuto direttive dal sindaco e dall'assessore LL.PP. su come far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Concludeva con la richiesta di proscioglimento e, in subordine, instava per una diversa ripartizione del danno e per l'esercizio del potere riduttivo.

Con memoria da ultimo depositata, il sindaco e l'assessore ai LLPP replicavano alle difese del tecnico, sostenendo che non solo non aveva provveduto a quantificare l'entità della spesa occorrente per il rifacimento della strada comunale, ma anche che le risorse finanziarie a sua disposizione gli avrebbero consentito di dar corso, con procedura di somma urgenza, quantomeno ai lavori di messa in sicurezza che dal c.t.u. del giudice civile erano stati quantificati in soli 10.000,00 euro.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre.

C) La Sezione regionale di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione di un decreto di conferimento, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, di incarico dirigenziale non generale a soggetto esterno all'amministrazione ex art. 19 c. 6 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto: non preceduto dalla verifica dell'indisponibilità, all'interno della p.a., di figure professionali idonee; nel bando non erano stati esposti i criteri di scelta; il personale della medesima amministrazione con qualifica dirigenziale era stato escluso, essendo ritenuto potenziale destinatario dei soli incarichi ex art. 19 c. 5-bis d.lgs. n. 165/01.

Il soggetto destinatario dell'incarico dirigenziale impugna la delibera della Sezione regionale innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione ex art. 11, c. 6, lett. e) c.g.c., invocando: la lesività, nei suoi confronti, del diniego di visto, e la giustiziabilità di tutte le delibere delle Sezioni regionali di controllo, diverse da quelle con effetti meramente collaborativi, aventi carattere prescrittivo o interdittivo e lesive di situazioni giuridiche soggettive (artt. 24 e 113 Cost.); la natura giurisdizionale della funzione; la mancata

partecipazione al procedimento di controllo e conseguente violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., art. 6 CEDU e del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Nel merito, sostiene: che era nota l'inesistenza di personale interno con la qualificazione professionale richiesta, dimostrato proprio dal fatto che l'amministrazione ha dovuto emanare il bando; i criteri di scelta erano impliciti e agevolmente deducibili dalle funzioni dell'ufficio per il quale era vacante il posto dirigenziale; il personale dell'amministrazione con qualifica dirigenziale non può partecipare a bandi per incarichi ex art. 19 c. 6 cit., posto che, nel ricorrere a tale procedura, l'Amministrazione ha già valutato ed escluso tale ipotesi, essendo destinati ad essi i soli incarichi ex art. 19 c. 5-bis.

Chiede quindi alle SS.RR. in speciale composizione un nuovo vaglio di legittimità o, in subordine, l'annullamento della delibera regionale con rinvio alla Sezione per una nuova valutazione in punto di legittimità dell'atto.

La Procura generale ritiene, che il ricorso sia inammissibile, non rientrando la delibera impugnata nel novero di quelle che possono essere impugnate innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione. In subordine, qualora il ricorso venga ritenuto ammissibile, deduce la correttezza della valutazione della Sezione regionale di controllo, posto che: per costante giurisprudenza e per espressa previsione normativa, la possibilità di conferire un incarico ex art. 19 c. 6 postula la previa verifica che la qualificazione professionale non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione; i criteri selettivi debbono essere palesati nel bando; è del tutto illegittima e discriminatoria l'esclusione dei dirigenti dell'amministrazione stessa, non essendo precluso a questi di concorrere ad altro incarico dirigenziale, sia pure ricondotto dall'amministrazione alla categoria di cui all'art. 19, c. 6 cit.

Il ricorrente contesta le tesi della Procura generale, sostanzialmente ribadendo i motivi di gravame.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza.

## **MATERIA: CONTABILITÀ PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO**

Prova dell'8 ottobre 2021

2) La responsabilità erariale in relazione al rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio (Estratta)

3) I controlli sulle leggi di spesa come metodologia di stima delle norme aventi impatto finanziario

1) Bilanciamento tra interesse pubblico ed efficienza aziendale delle società partecipate: riflessi sulle responsabilità erariali